

TI_GERICHTE 9.2021.18 vom 16. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2021.18

FR: TI_GERICHTE 9.2021.18 du 16 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 9.2021.18 del 16 giugno 2021

Regeste

Reclamo avverso l'approvazione del rendiconto finanziario del curatore; accertamento errato degli attivi

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Giusta l'art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all'autorità di protezione un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l'autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L'autorità di protezione esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all'interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l'approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).

E. 2.1

e 2.2; 5A_578/2008 del 01.10.2008 consid. 1).

E. 2.2

La tenuta e la presentazione dei conti sono – unitamente al rapporto relativo alla situazione personale dell'interessato – gli strumenti principali di sorveglianza sull'esecuzione del mandato del curatore e sono pertanto indispensabili per sostenere un'eventuale azione di responsabilità da parte dell'interessato stesso o dei suoi eredi. Il diritto federale non pone delle esigenze precise in merito alla presentazione dei conti, mentre in alcune regolamentazioni cantonali, così come in alcune guide rilasciate dalle autorità di protezione, possono essere previste delle precisazioni. Nel Canton Ticino sono applicabili gli artt. 24-25

del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA), mentre sul modulo ufficiale proposto ai curatori per la presentazione dei rendiconti finanziari (<https://www4.ti.ch/fileadmin/poteri/giudiziario/camera/Protezione/formulari/MOD20171103-Rendiconto.pdf>) sono indicate delle istruzioni specifiche relative alla presentazione dei conti. Ad ogni modo, i conti devono almeno fornire una panoramica sullo stato attuale del patrimonio e comprendere le variazioni del patrimonio con tutte le entrate e le uscite avvenute durante il periodo contabile. Le entrate e le uscite devono essere documentate mediante dei giustificativi. Con la presentazione dei conti vanno esibiti tutti i giustificativi e le attestazioni riguardanti il patrimonio (COPMA, Guide pratique Protection de l'adulte, n. 7.22).

E. 3

Il rendiconto finale ha uno scopo puramente informativo e non serve al controllo della gestione della curatela. Il rapporto finale va approvato nella misura in cui corrisponde all'obbligo di informazione. Lo stesso vale anche per il conto finale. In questo modo il rapporto e il conto finali si distinguono dai rapporti e dai conti periodici (art. 415 CC), i quali servono invece all'Autorità di protezione a guidare la gestione del mandato e ad impartire al curatore eventuali istruzioni. L'Autorità di protezione chiamata ad approvare un rendiconto finale non deve pronunciarsi in merito ad eventuali mancanze del curatore. L'approvazione del conto finale non esplica alcun effetto di diritto materiale e nemmeno il curatore viene definitivamente scaricato dal mandato, così che eventuali pretese legali dell'interessato ex art. 454 CC non sono toccate dalla decisione di approvazione (BSK Erw.Schutz, Affolter / Vogel, n. 52 ad art. 425 CC, STF 5A_151/2014 del 04.04.2014, consid. 6.1. e seg.; 5A_494/2013 del 06.09. 2013 consid.

E. 3.1

La decisione di approvazione da parte dell'Autorità di protezione può essere impugnata dalla persona interessata, dagli eredi di quest'ultima o dal mandatario subentrante. Tuttavia, l'oggetto di contestazione di un reclamo avverso l'approvazione del rendiconto è limitato alla violazione dell'obbligo di informazione, siccome eventuali comportamenti sbagliati o una gestione lacunosa dell'amministrazione patrimoniale devono essere fatti valere mediante un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 454 e seg. CC (BSK Erw.Schutz – Affolter / Vogel, n. 57 ad art. 425 CC).

E. 4

Il rendiconto finale va allestito per il lasso di tempo dall'ultimo periodo contabile approvato o dall'inizio della misura di protezione fino al termine della misura di protezione, che interviene per legge (art. 399 o 421 CC) o in virtù di una decisione dell'Autorità di protezione (art. 422 CC). La data di scadenza per il rendiconto finale coincide con la fine del mandato. Mediante il rendiconto finale la persona interessata dalla misura, gli eredi di quest'ultima, il curatore subentrante e l'Autorità di protezione vengono informati sulla situazione patrimoniale del curatelato. Per il curatore subentrante il rendiconto finale costituisce la base per l'inizio della sua funzione e svincola quest'ultimo dall'allestimento di un inventario (BSK Erw.Schutz, Affolter / Vogel, n. 14, 27 e segg ad art. 425 CC).

E. 5

In concreto, il curatore uscente ha allestito il rendiconto intermedio finale per il periodo dal 2 aprile 2020 al 10 novembre 2020, periodo durante il quale è stato in carica quale curatore di RE 1. È per quest'ultimo periodo e quindi fino al 10 novembre 2020 (data del termine del

suo mandato, cfr. decisione di sostituzione del curatore del 10 novembre 2021) che il curatore uscente ha esposto la situazione personale e patrimoniale dell'interessato. In particolare e per quanto di rilevanza per la presente procedura di reclamo, quale sostanza netta dell'interessato al 10 novembre 2020 è stato contabilizzato un importo di CHF 64'239.48 (derivante da un attivo di CHF 71'459.18 a fronte di un passivo di CHF 7'219.70). Il reclamante si aggrava avverso la decisione di approvazione del rendiconto intermedio finale, in quanto disapprova dei valori rendicontati per gli attivi e per i passivi. Innanzitutto, il reclamante sostiene che l'attivo totale dovrebbe ammontare a soli CHF 15'714.96, obbiettando che nel rendiconto siano stati integrati il valore sostanziale della sua società _____ di CHF 54'220.00, nonché il conto relativo al deposito di garanzia affitti per il magazzino della ditta di CHF 1'524.22. Inoltre, il reclamante contesta l'ammontare del valore complessivo dei passivi, sostenendo che questi ultimi andrebbero aumentati di CHF 14'801.57, così da portare la posizione dei debiti verso terzi a complessivi CHF 22'020.97.

E. 5.1

Il reclamante contesta in primo luogo il valore contabilizzato dal curatore per la sua azienda in CHF 54'220.00. Il reclamante fa valere che tale importo si riferirebbe al pacchetto azionario della ditta ma che dalla cessione di quest'ultimo, avvenuta nel mese di novembre 2020, egli non avrebbe beneficiato di alcun profitto/utile finanziario. Questa censura non regge per i motivi che seguono.

E. 5.1.1

_____ ha svolto la funzione di curatore di rappresentanza dell'interessato dal 2 aprile 2020 (data della decisione di istituzione della misura della nomina del curatore, risoluzione n. 427/2020) fino al 10 novembre 2020 (decisione di sostituzione del curatore, risoluzione n. 1347/2020). È quindi in relazione a quest'ultimo periodo che il curatore uscente era tenuto a presentare il rendiconto intermedio finale, ciò che ha correttamente fatto. Sebbene la liquidazione della società dell'interessato sia stata richiesta ed autorizzata ancora durante il mandato di _____, la cessione della medesima è avvenuta poi soltanto successivamente al termine del suo mandato. Precisamente, la modifica delle persone iscritte a Registro di commercio – ovvero la cancellazione di RE 1 con iscrizione del signor _____ quale nuovo amministratore unico con firma individuale – è avvenuta il 18 novembre 2020 (il 13 novembre 2020 nel registro giornaliero) come da Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), mentre la convenzione di cessione del pacchetto azionario della _____, stipulata tra l'interessato quale venditore cedente e il signor _____ quale acquirente, è datata 17 dicembre 2020. Già per questo motivo, è quindi a giusto titolo che il curatore uscente abbia indicato quale valore della società quello precedente alla cessione. Spetterà alla nuova curatrice rendere conto del cambiamento nella sostanza dell'interessato in seguito alla cessione della società, avvenuta durante il suo incarico e quindi successivamente al periodo contabile inerente il rendiconto qui in esame. Visto il preciso tenore del dispositivo n. 4 della decisione 12 agosto 2020 relativo al consenso alla liquidazione della società dell'interessato (“ Il curatore, _____, è autorizzato a svolgere, a nome e per conto del curatelo, tutte le pratiche necessarie a tale scopo ”), e ritenuta la mancanza di un tale incarico specifico nella decisione di nomina della signora RA 1 del 10 novembre 2020, ci si potrebbe chiedere in quale misura la curatrice subentrante sia effettivamente stata autorizzata a provvedere alle pratiche di cessione della società, rispettivamente in quale misura l'interessato sia stato in grado di provvedere a tale negozio e alla firma del relativo contratto di cessione del pacchetto azionario (visto che fino ad ora

non sono ancora pervenuti gli ulteriori accertamenti medici relativi la sua capacità di gestire autonomamente le pratiche amministrative professionali, cfr. verbale di udienza 28 agosto 2020). Il quesito può comunque rimanere aperto in quanto esula dall'oggetto della presente procedura di approvazione del rendiconto.

E. 5.1.2

Inoltre, il valore di CHF 54'220.00 riportato nel rendiconto quale attivo derivante dalla società appartenente all'interessato corrisponde all'ultimo valore sostanziale della società accertato mediante bilancio approvato, e cioè il bilancio del 2018. Difatti, come emerge dagli atti, appare che il bilancio del 2019 non fosse ancora definitivo al momento della consegna del rendiconto. Ciononostante, da quest'ultimo emerge un valore aziendale di CHF 56'782.62, e quindi poco diverso da quello dell'anno contabile precedente. In ogni caso, visto che la contabilità aziendale va conclusa al 31 dicembre di ogni anno, al momento della presentazione del rendiconto del curatore uscente in data 11 novembre 2020, il medesimo avrebbe comunque dovuto fare riferimento all'ultimo valore aziendale come da ultimo bilancio del 2019. Il valore aziendale del bilancio del 2020 non avrebbe potuto essere riportato nel rendiconto intermedio finale in questione (siccome l'anno contabile non era ancora concluso), ragione per la quale la relativa argomentazione del reclamante a questo proposito deve essere respinta. Pur volendo appoggiarsi sul valore di chiusura dell'anno contabile 2019, il valore sostanziale aziendale nel rendiconto in questione potrebbe quindi divergere al massimo della differenza tra il valore accertato mediante il bilancio del 2018 e quello del 2019, ovvero di CHF 2'562.62 nel senso di un aumento del valore della società.

E. 5.2

Il reclamante censura poi che il valore di CHF 1'524.22 relativo al “ deposito di garanzia affitti ” non andrebbe compreso negli attivi del rendiconto. L'art. 257e CO dispone che se il conduttore di locali d'abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore. Ne consegue che, finché il locatore non abbia fatto valere giuridicamente alcun diritto nei confronti del conduttore, il denaro depositato quale garanzia risulta essere di proprietà del locatario. In concreto, il contestato conto “ deposito di garanzia affitti ” risulta intestato a nome della _____, visto anche che si tratta della locazione del magazzino commerciale di detta società. Questo attivo è già stato contemplato nei bilanci della società (cfr. bilancio 2018 e 2019 agli atti; estratto bancario allegato alla replica 7 aprile 2021), ragione per la quale il relativo conto non andava riportato anche separatamente nel rendiconto quale attivo dell'interessato a titolo personale. Di conseguenza, come da parziale richiesta del reclamante, l'attivo complessivo va quindi corretto in relazione a questo importo – doppiamente esposto nel rendiconto – riducendo quindi l'attivo totale a CHF 69'934.96 (invece di CHF 71'459.18).

E. 6

Per quanto attiene invece alla contestata posizione dei passivi, il reclamante sostiene che il valore totale sarebbe da aumentare di CHF 14'801.57 così da portare la posizione dei debiti verso terzi a complessivi CHF 22'020.97. Come rilevato dal curatore in sede di osservazioni, dagli atti risulta che queste posizioni non erano conosciute al curatore al momento della redazione del rendiconto e non potevano pertanto essere incluse nel medesimo in assenza dei documenti giustificativi. Senza voler nulla togliere all'intervento

assistenziale prestato dalla signora RA 1 a tutela del signor RE 1 ancora prima della sua nomina quale curatrice, come giustamente osservato dall'Autorità di protezione in sede di osservazioni 29 marzo 2021, ella sarebbe effettivamente stata tenuta ad informare l'allora curatore _____ delle spese sostenute a favore dell'interessato, spese che andavano semmai esaminate ed approvate, da un lato dal curatore obbligato all'amministrazione dei redditi e del patrimonio del curatelato, e dall'altro lato dall'Autorità di protezione per delle spese o i negozi straordinari eventualmente soggetti ad approvazione (art. 416 CC). Spetterà pertanto all'attuale curatrice indicare questi debiti nei confronti di terzi (come quelli nei confronti di _____) e nei propri confronti (previa eventuale approvazione da parte dell'Autorità di protezione in virtù dell'art. 416 cpv. 3 CC) nel prossimo rendiconto relativo al suo periodo di gestione, ciò soprattutto in relazione alle fatture saldate a beneficio dell'interessato in seguito alla sua entrata in carica in data 10 novembre 2020. Va infine osservato che per diverse di queste fatture – prodotte con il reclamo – il debitore risulta essere la società dell'interessato (cfr. doc. A “fatture ditta e magazzino affitto”), ragione per la quale questi debiti andavano registrati nella contabilità della ditta e non in quella personale dell'interessato. Lo stesso vale per i debiti dei confronti dell'assicurazione contro l'infortunio, i quali andranno contabilizzati dalla nuova curatrice con il prossimo rendiconto a lei spettante (in quanto inerenti dei debiti non comunicati all'allora curatore, rispettivamente riguardanti il periodo di gestione successivo a quello qui in esame). Ne consegue che anche in merito all'ammontare dei passivi, il reclamo è da respingere.

E. 7

Ai sensi dell'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie pagati con i beni dell'interessato; in caso di un curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L'Autorità di protezione stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le disposizioni d'esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell'interessato (cpv. 3). In linea di principio, tutti i costi delle misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). L'art. 19 LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'Autorità di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall'Autorità di protezione nel corso degli ultimi

E. 7.1

Il reclamante non contesta l'ammontare dell'indennità approvata a favore del curatore e nemmeno l'ammontare delle tasse e spese applicate alla decisione impugnata, bensì si oppone unicamente al fatto che questi costi gli vengano addebitati nonostante si trovi a suo dire in una situazione economica difficoltosa. Tuttavia, alla luce di una sostanza netta di CHF 62'715.26 (risultante dalla riduzione pari a CHF 1'524.22 dell'attivo totale esposto nel rendiconto, cfr. punto 5.2. sopra), appare comunque giustificato che l'Autorità di protezione abbia posto a carico dell'interessato sia i costi della misura di protezione e quindi la mercede del curatore uscente, sia le tasse e spese della decisione di approvazione del

rendiconto. La relativa censura va pertanto respinta. A titolo abbondanziale, va osservato che un'eventuale dispensa dal dover corrispondere simili costi andrà valutato nell'ambito dell'approvazione del prossimo rendiconto, il cui allestimento incombe alla nuova curatrice, ritenuto che durante l'incarico di quest'ultima sono avvenute diverse modifiche della situazione economia dell'interessato, come appunto, la cessione della sua società. 8. Visto quanto precede, seppur per altri motivi rispetto a quelli adottati dal reclamante, il reclamo va accolto limitatamente per quanto attiene alla censura relativa all'errata inclusione negli attivi del conto deposito garanzia affitti per il magazzino della società dell'interessato. La decisione impugnata va pertanto modificata nella misura in cui il rendiconto finanziario (quale parte integrante della decisione di approvazione) va corretto nella relativa posizione inerente gli attivi, i quali vanno ridotti della corrispettiva cifra di CHF 1'524.22. L'importo totale degli attivi ammonta pertanto a complessivi CHF 69'934.96 (invece che a CHF 71'459.18). Per tutto il resto la risoluzione n. 1527 del 22 dicembre 2020, quale decisione di approvazione del rendiconto, va confermata. 9. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione delle circostanze del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

E. 10

anni possono essere recuperati, presso l'interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.